



COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68

OGGETTO: PRESA D'ATTO IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2022 ED AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemilaventidue (2022) addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 19.55 nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori

N. RD.	COGNOME E NOME	PRESENTI - ASSENTI	
1	TAGLIANI GIANNI - SINDACO	Si	No
2	PISA PAOLA - VICESINDACO - ASSESSORE	Si	No
3	BREGLIA GAIA - ASSESSORE	Si	No
4	GHIBAUDI MARIO GIANNI CESARE - ASSESSORE	Si	No
5	ISSETTA PAOLA GIANNA MARIA - ASSESSORE	Si	No
TOTALI		5	0

Si dà atto che del presente verbale
viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione
all'Albo Pretorio informatico, ai
Capigruppo Consiliari

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Matarazzo

con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Francesco Matarazzo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco Gianni Tagliani, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta;

PRESO ATTO CHE in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL Funzioni locali per il periodo 2016-2018;

VISTI da ultimo:

- il contratto collettivo decentrato integrativo stipulato relativo all'anno 2019 - autorizzato con deliberazione G.C. n.50 del 11.12.2019 esecutiva;
- il contratto collettivo integrativo stipulato relativo all'anno 2020 - autorizzato con deliberazione G.C. n. 59 del 29.12.2020 esecutiva;
- il contratto collettivo integrativo stipulato relativo all'anno 2021 - autorizzato con deliberazione G.C. n. 49 del 22.12.2021 esecutiva;

DATO ATTO CHE è stata rilevata la necessità di procedere alla stipulazione di un Contratto Collettivo integrativo per l'annualità economica 2022;

RICHIAMATE integralmente:

-la deliberazione G.C. n. 65 del 09.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Nomina Delegazione Trattante di Parte Pubblica ed indirizzi alla Delegazione relativamente agli istituti di contrattazione del CCI 2022;

- la determinazione RSF n. 169/2022 di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2022;

RILEVATO CHE la delegazione trattante di parte pubblica, costituita con deliberazione G.C. n. 48 in data 09.12.2021 e la delegazione sindacale hanno raggiunto l'intesa di stipulare un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di lavoro di durata annuale 2022 per la parte economica, ed è stata siglata, in data 16.11.2022, l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente del Comune di Castelnuovo Scrivia per l'annualità economica 2022, applicabile anche al personale comandato o assunto presso l'Unione Bassa Valle Scrivia, depositata agli atti e richiamata per relationem;

DATO ATTO CHE in relazione alla spesa del personale il Comune ad oggi rispetta quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

VISTA Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria elaborata dal Segretario Comunale, Responsabile del servizio gestione giuridica del personale, e dal Responsabile Servizio Finanziario in data 17.11.2022, elaborata sui modelli approvati con circolare RGS-MEF del 19.07.2012, n. 25;

RILEVATO CHE da un esame dell'ipotesi contrattuale e della suddetta relazione si desume quanto segue:

- l'importo complessivo del fondo è stato mantenuto entro i limiti dello stanziamento di bilancio e nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- il fondo rispetta i vincoli alla spesa del personale, secondo i conteggi effettuati dal Responsabile Servizio Finanziario depositati agli atti e contiene la riduzione strutturale per il personale cessato ex art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013 e contenuto nel limite del fondo 2016, e con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018. Non sono previsti incrementi ex 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020;
- Il sistema permanente di valutazione della performance applicabile all'esercizio 2022 è stato definito per il Comune con la deliberazione della G.C. n. 45 in data 11.07.2022, e per l'UBVS con deliberazione G.U. n.12 in data 27.07.2022;
- con deliberazione G.C. n. 62 in data 20.10.2022 è stato approvato il "piano della performance" di cui al D.Lgs. n. 150/2009 del Comune e con deliberazione G.U. n. 16 in data 20.10.2022 è stato approvato il "piano della performance" di cui al D.Lgs. n. 150/2009 dell'UBVS, confluiti nei rispettivi PIAO 2022/2024;
- risulta verificato il corretto impiego delle risorse stabili e variabili, ai fini del finanziamento degli istituti contrattuali stabili e variabili;

RILEVATO CHE le parti hanno condiviso l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che il CCNL 2019/2021 è stato sottoscritto in data 16.11.2022 e preso atto delle tempistiche e procedure previste per la contrattazione collettiva integrativa, le parti hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCI, quale contratto ponte teso a garantire la continuità di erogazione ai lavoratori dei diversi istituti del salario accessorio, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2022-2024, potrà realizzare il pieno allineamento con il CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

DATO ATTO, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 6 del CCNL 2016/2018, che l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, corredata Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria elaborata dal Segretario Comunale, Responsabile del servizio gestione giuridica del personale, e dal Responsabile Servizio Finanziario, è stata trasmessa al Revisore dei Conti, il quale ha fatto pervenire parere favorevole a che sia rilasciata autorizzazione alla sottoscrizione del contratto;

RITENUTO CHE sussistono i presupposti necessari per autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, già individuato nel Segretario Comunale, alla sottoscrizione del contratto;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la vigente normativa in materia di personale degli enti locali;
- i vigenti CCNL per il comparto Funzioni Locali;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con votazione favorevole ed unanime, legalmente espressa

DELIBERA

1) Di prendere atto dell'ipotesi di "Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente del Comune di Castelnuovo Scrivia per l'annualità economica 2022", applicabile anche al personale comandato o assunto presso l'Unione Bassa Valle Scrivia, siglata in data 16.11.2022 dalla delegazione trattante di parte pubblica, costituita con deliberazione G.C. n. 65 del 09.11.2022, e dalla delegazione sindacale, depositata agli atti e richiamata per relationem, corredata di:

- Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria elaborata dal Segretario Comunale, Responsabile del servizio gestione giuridica del personale, e dal Responsabile Servizio Finanziario (depositata agli atti e richiamata per relationem);

- Parere favorevole del Revisore dei Conti (depositato agli atti e richiamato per relationem);

2) Di autorizzare il Segretario Comunale Dott. Francesco MATARAZZO, quale Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo;

3) Di disporre, ai sensi dell'art. 8 comma 8 del CCNL 2016/2018 nonché dell'art. 40-bis comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che il testo contrattuale con la relazione tecnico/finanziaria ed illustrativa, venga trasmesso all'ARAN ed al CNEL entro cinque giorni successivi alla sua sottoscrizione definitiva;

4) Di demandare ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario Comunale tutti gli atti gestionali di competenza, scaturenti dalla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo;

5) Di incaricare il Responsabile Servizio Finanziario di dar luogo agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 8 del CCNL 2016/2018;

6) Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Presa visione del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Gianni Tagliani

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Matarazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69, ED ESECUTIVITA'

Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui all'art.32 della L. 18/06/2009 n.69 si intendono assolti con la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscrivita.al.it per 15 giorni consecutivi.

La deliberazione diviene esecutiva, ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Matarazzo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione”.

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto decentrato integrativo annualità economica 2022
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	16.11.2022
Periodo temporale di vigenza	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): - Dott. Francesco MATARAZZO, Segretario Comunale– Presidente della delegazione trattante di parte pubblica; - Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scrivia e dell'Unione Bassa Valle Scrivia; - Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scrivia e dell'Unione Bassa Valle Scrivia; - Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizi Cimiteriali, SUAP e catasto dell'UBVS; R.S.U Torti Massimo, Cacciola Adelina Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL, CISL, FP, UIL FP, CSA, DICCAP, CISAL, CONFSAL Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP CISL;
Soggetti destinatari	Personale non dirigente del Comune di Castelnuovo Scrivia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, applicabile anche al personale non dirigente comandato o assunto a tempo determinato e indeterminato presso l'Unione Bassa Valle Scrivia.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Criteri per la ripartizione e destinazione del fondo di cui all'art. 67 CCNL 2016/2018 per l'anno 202, previa rappresentazione del fondo come determinato dall'Ente in conformità alla vigente normativa di legge e di contratto b).... c).... ...
adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno Sì – in data

	alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli Non sono stati effettuati rilievi
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 ed il PEG ex art. 169 D.Lgs. 267/2000. Si con deliberazione G.C. n. 62 in data 20.10.2022 Per L'UBVS con deliberazione G.U. n. 16 in data 20.10.2022
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 Si con deliberazione G.C. n. 29 in data 29.04.2022 è stato adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? L'OIV ha validato, per l'anno 2022, la relazione sulla performance
Eventuali osservazioni		

II.2 Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

- a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

Con deliberazione G.C. n. 65/2022 la Giunta Comunale ha fornito le seguenti linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica:

- di dare atto che i sistemi di incentivazione del personale devono essere finalizzati a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di qualità dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati;

3. di formulare le seguenti direttive in ordine alla ripartizione ed all'utilizzo delle risorse decentrate per il personale a tempo indeterminato e determinato per l'anno 2022 e per l'avvio delle trattative finalizzate alla stipula del contratto collettivo integrativo dell'anno 2022 comprendente il personale comunale e quello che, in tutto o in parte, gestisce servizi comunali presso l'Unione Bassa Valle Scrivia, tenuto conto che è in fase di sottoscrizione il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019/2021:
- a) le incentivazioni devono realizzarsi attraverso la corresponsione di compensi selettivi, sulla base di dati accertati, evitando concretamente l'elargizione di compensi a pioggia;
 - b) tutti i compensi previsti, in presenza dei necessari presupposti, per l'indennità di specifiche responsabilità e di funzione per la PL, i cui criteri generali sono stabiliti in sede di trattativa decentrata, devono inerire non alla generica appartenenza a una categoria e profilo professionale, ma ad una attribuzione concreta e formale di specifica responsabilità;
 - c) in merito alle specifiche responsabilità si ritiene di precisare che dovranno essere, comunque, effettivamente assegnate, accertate e certificate nel loro esercizio operativo dal Responsabile Posizione Organizzativa del servizio competente e risultare coerenti, sotto il profilo della specifica quantificazione dei compensi, con la specificità, gravosità e strategicità della responsabilità attribuita;
 - d) di non ritenere necessaria per l'esercizio 2022 l'attivazione dell'istituto della reperibilità, conservando l'attuale organizzazione;
 - e) in merito alle progressioni economiche orizzontali, di confermare quanto statuito con deliberazione G.C. n. 44 in data 28.10.2020;
 - f) che si proceda sulla base dei criteri meritocratici vigenti;
 - g) prevedere che parte delle economie del fondo PO per l'anno 2022 siano destinate alla retribuzione di risultato dei Responsabili di Servizio, secondo l'importo ed i criteri definiti in sede di CCI, (parere ARAN CFL 123);
- che i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;
 - che il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
 - che in particolare, ai sensi dell'art.67, c.7 del CCNL, la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del D.Lgs. 34/2019;
 - che l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;

- che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico-finanziaria e illustrativa deve essere trasmessa al Revisore dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione.
- di dare atto:
 - che del contenuto della presente verrà data informativa alle RSU e alle OO.SS. ai fini dell'avvio e della successiva conclusione delle trattative relative alla ripartizione e all'utilizzo delle risorse decentrate per il personale per l'anno 2021.
 - che eventuali ulteriori direttive potranno essere fornite nel corso della contrattazione, ove ritenuto necessario e/o opportuno;
- che la durata della contrattazione non dovrà eccedere la data del 20 dicembre 2022 e che ai sensi dell'articolo 40, comma 3-ter, del dlgs 165/2001 (unito alle previsioni dell'articolo 8 del Ccnl 21.5.2018) impone alle amministrazioni di fissare un termine (che secondo il Ccnl non potrebbe superare i 90 giorni) per sottoscrivere il contratto. Scaduto questo termine, l'amministrazione deve procedere, necessariamente, con l'atto unilaterale, a tutela dell'organizzazione e nel rispetto dei principi aziendalistici, giuslavoristici e contabili.

Da un esame dell'ipotesi di CCDI 2022 tutte le linee di indirizzo sopraindicate risultano attuate. In particolare si desume quanto segue:

- l'importo complessivo del fondo è stato mantenuto entro i limiti dello stanziamento di bilancio e nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
 - il fondo rispetta i vincoli alla spesa del personale, secondo i conteggi effettuati dal Responsabile Servizio Finanziario depositati agli atti e contiene la riduzione strutturale per il personale cessato ex art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013 e contenuto nel limite del fondo 2016, e con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018. Non sono previsti incrementi ex 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020;
 - Il sistema permanente di valutazione della performance applicabile all'esercizio 2022 è stato definito per il Comune con la deliberazione della G.C. n. 45 in data 11.07.2022, e per l'UBVS con deliberazione G.U. n.12 in data 27.07.2022;
 - con deliberazione G.C. n. 62 in data 20.10.2022 è stato approvato il "piano della performance" di cui al D.Lgs. n. 150/2009 del Comune e con deliberazione G.U. n. 16 in data 20.10.2022 è stato approvato il "piano della performance" di cui al D.Lgs. n. 150/2009 dell'UBVS, confluiti nei rispettivi PIAO 2022/2024;
 - risulta verificato il corretto impiego delle risorse stabili e variabili, ai fini del finanziamento degli istituti contrattuali stabili e variabili;
- b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

Destinazione risorse decentrate stabili:

Istituti contrattuali stabili	Euro
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	38.370,96
Progressione economica orizzontale con decorrenza 1 gennaio anno di riferimento ART. 68 C.2 Lett. j) CCNL 2016-18)	2.417,87
Indennità personale educativo asili nido (ex art. 31 c.7 secondo periodo ccnl 14.09.2000	2.930,40
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	9.126,24
TOTALE	52.845,47

Istituto contrattuale	Euro
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett.c) e art. 70-bis CCNL 2016-18)	2.500,00
INDENNITÀ DI TURNO 24 C. 1 CCNL 14.09.2000	6.000,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 68 C.2, Lett. e) E ART. 70- QUINQUIES CCNL 2016-18)	10.000,00
INDENNITÀ DI FUNZIONE (ART. 56-SEXIES)	2.500,00
INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.2, Lett. E) E ART. 70 – QUINQUIES CCNL 2016-18)	2.000,00
PREMI CORRELLATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68 C. 2 Lett. B CCNL 2016-18)	2.000,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-18)	20.876,29
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E COMPENSI ISTAT (ART. 68 C.2 LETT. G), ART. 67 C. 3 LETT. C) E ART. 70 TER CCNL 2016-18	4.338,12
TOTALE	48.214,41

- c) *gli effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Non vi sono effetti abrogativi impliciti

- d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia* e *premieria* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

Metodologia di valutazione

L'attribuzione dei compensi di cui all'art. 68 comma 2 lettere a) e b) del CCNL 2016/2018 è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento dei servizi.

Il processo di valutazione

Sulla base degli atti di programmazione gestionale dell'anno di riferimento, il Segretario comunale incontra i Responsabili di struttura per pianificarne la dimensione attuativa, anche con riferimento agli ambiti e ai contenuti oggetto di valutazione.

Analoghi incontri sono effettuati dai Responsabili di struttura con i propri dipendenti, per la pianificazione attuativa dell'attività di competenza, con l'individuazione di appositi obiettivi di gruppo o individuali.

La valutazione definitiva è effettuata al termine di ciascun anno. Compito dei soggetti competenti per la valutazione è quello di monitorare con continuità l'attività e le prestazioni dei dipendenti.

In ogni caso, è previsto un monitoraggio intermedio entro 31 luglio di ciascun anno, effettuato dai Responsabili di struttura insieme ai propri dipendenti e finalizzato a rilevare gli eventuali scostamenti tra quanto programmato e quanto effettivamente realizzato.

Il Segretario Comunale effettua, entro il predetto termine del 31 luglio, un analogo monitoraggio insieme ai Responsabili di struttura.

Gli esiti del monitoraggio e ogni altro elemento o situazione rilevati nel corso della gestione, che risultino significativi ai fini del presente processo, sono resi disponibili al Nucleo di valutazione, il quale, se del caso, segnala all'Amministrazione la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio.

Sia per la valutazione finale che per quelle intermedie, è resa disponibile la scheda di rendicontazione, allegata sub 1-bis.

La valutazione dei Responsabili di struttura

Per i Responsabili di struttura, al fine di apprezzare non solo la dimensione quantitativa del grado di realizzazione degli obiettivi affidati, ma anche la qualità degli apporti che l'hanno determinata, la sommatoria delle valutazioni dei fattori relativi al "sapere applicato", alle "competenze relazionali" e alla "motivazione e valutazione dei collaboratori" (0/100), pondera direttamente la valutazione riguardante il fattore riferito alla "capacità realizzativa", come da scheda allegata sub 2.

Nel caso in cui i Responsabili di struttura non abbiano assegnato personale, il fattore "motivazione e valutazione dei collaboratori" viene azzerato e il relativo punteggio è redistribuito sui restanti fattori di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1.1, come indicato nella scheda allegata sub 2-bis.

Il fattore "Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi" pondera il risultato finale, in ragione dei seguenti parametri (indicati nelle schede allegate sub 2, sub 2-bis e sub 3-bis):

rispetto dei termini: parametro 1;

episodici casi di ritardo (max due eventi nell'anno): parametro 0,80;

frequenti casi di ritardo (oltre due eventi nell'anno): parametro 0,60;

mancata emanazione del provvedimento di competenza, con intervento del soggetto cui è affidato il potere sostitutivo nei casi di inerzia: azzeramento del valore finale, con preclusione dell'erogazione della retribuzione di risultato.

Sono fatte salve le eventuali, ulteriori responsabilità disciplinari e amministrativo-contabili.

Ai fini dell'applicazione del presente fattore, i Responsabili di struttura comunicano mensilmente al Segretario comunale i casi di ritardo, cui sia conseguito il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con le relative motivazioni. La comunicazione va comunque effettuata, anche in assenza di ritardi. Essa è inviata con modalità tracciabili, secondo le istruzioni fornite dal Segretario comunale.

Gli esiti finali della valutazione sono consegnati all'interessato, il quale, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 7, sottoscrive la scheda, per adesione.

Per il Segretario comunale, trova applicazione la metodologia prevista per i Responsabili di struttura, con le seguenti precisazioni:

la rilevanza strategica e la complessità realizzativa per la “pesatura” preliminare degli obiettivi affidati al Segretario stesso, sono stabilite dal Sindaco;

la valutazione finale è effettuata dal Sindaco.

La valutazione dei dipendenti.

Per i dipendenti, invece, i tre fattori di apprezzamento: “sapere applicato”, “competenze relazionali” e “capacità realizzativa”, sono ciascuno oggetto di valutazione autonoma, seppure con un peso potenziato per quello riferito alla “capacità realizzativa”, come evidenziato dalla scheda allegata sub 3.

Per i dipendenti indicati al punto 1.1., lett. e), la scheda allegata sub 3-bis contempla anche il fattore “Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi”, per la cui valutazione i competenti Responsabili di struttura applicano gli stessi criteri e modalità indicati al precedente punto 4.

Gli esiti della valutazione sono consegnati all’interessato, il quale, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 7, sottoscrive la scheda, per adesione.

Il raccordo tra valutazione e compensi.

Fatte salve le competenze della contrattazione collettiva integrativa, come indicate dall’articolo 7 del CCNL del 21.05.2018, si stabiliscono i seguenti criteri generali riguardanti il raccordo tra la valutazione ottenuta e compensi riconosciuti alle figure cui si applica la presente metodologia. Essi, nei limiti di quanto previsto dal succitato CCNL del 21.05.2018, possono essere completati dal contratto integrativo.

La tabella di raccordo tra valutazione e compensi è la seguente:

Valutazione ottenuta	% Compenso riconosciuto
Superiore a 90	100%
Superiore a 80 e fino a 90	90%
Superiore a 70 e fino a 80	80%
Superiore a 60 e fino a 70	65%
Pari o superiore a 50 e fino a 60	50%
Inferiore a 50	Nessun compenso

Per i Responsabili di struttura, la tabella si applica al valore della retribuzione di risultato determinata dall’Ente, sulla base dei criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa. Nel caso in cui il peso medio degli obiettivi affidati risultasse particolarmente differenziato, tra i responsabili di struttura, potrà predeterminarsi (e, quindi, in fase preliminare, all’inizio di ciascun anno), per ognuno di essi, una commisurata diversificazione del valore massimo della retribuzione di risultato attribuibile.

Per i dipendenti, la tabella si applica al valore dei compensi previsti, in base a quanto stabilito dal Contratto collettivo integrativo di lavoro.

Riguardo alle progressioni economiche orizzontali, la presente metodologia trova applicazione nel rispetto delle restanti condizioni dettate dal contratto nazionale e nei limiti di finanziamento previsto dal Contratto collettivo integrativo, il quale dovrà pure definire le precedenze nel caso di

parità di punteggio e il valore minimo della valutazione necessario per l'inclusione nelle relative graduatorie.

Per il Segretario comunale la tabella si applica al valore della retribuzione di risultato (percentuale del monte salari riferito al Segretario stesso) determinata dall'Ente.

Come evidenziato dalla precedente tabella, una valutazione inferiore a punti 50 è considerata negativa ed essa rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In ogni caso, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa come sopra definita, debbono essere acquisite, in contraddittorio, le valutazioni dell'interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

I criteri di valutazione della produttività legata alla performance sono indicati nel *Sistema di valutazione della Performance* approvati dal Comune di Castelnovo Scrivia e dall'UBVS.

Il *Sistema di valutazione della Performance* rappresenta un idoneo strumento di controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione del personale dipendente, essendo presenti le condizioni seguenti:

- misurabilità degli obiettivi che si concretizza nell'indicazione dei risultati attesi e di un target di indicatori per ciascun obiettivo con la loro eventuale ponderazione;
- attribuzione a ciascun obiettivo di un "peso" che deve tener conto da un lato, della priorità che l'organo politico di governo attribuisce a quel determinato obiettivo (valenza strategica), dall'altro, della complessità dell'obiettivo riferita alla complessità del contesto giuridico o materiale di gestione dell'obiettivo nonché del tipo di obiettivo (di sviluppo – di qualità – di risparmio –di quantità- di routine.)
- collegamento degli incentivi di produttività al grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano della performance oltre che alla valutazione qualitativa della prestazione individuale e dei risultati. Poiché le norme contrattuali prevedono che i Dipendenti vengano valutati sia in base alla qualità della prestazione individuale, cioè ai comportamenti organizzativi, sia in base al raggiungimento degli obiettivi, cioè ai risultati.

Sulla base di quanto sopra esplicitato, può attestarsi la coerenza del sistema di valutazione ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa al Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, alle norme di contratto nazionale ed alla giurisprudenza contabile.

- e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio): i criteri per le progressioni economiche orizzontali risultano coerenti con quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009.

I criteri per le progressioni economiche orizzontali sono disciplinati dall'Allegato C" al CCDI 2020" di seguito riportati:

PROGRESSIONI ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

(criteri soggetti a contrattazione integrativa: art 7 lett c)

1. Le progressioni economiche all'interno della categoria saranno attuate periodicamente, sulla base dei criteri e delle modalità che seguono, nel limite delle risorse annualmente destinate a tale istituto e a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21/5/2018. Tali oneri sono comprensivi anche della tredicesima mensilità.
2. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite ad una quota parziale di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.
3. Su indicazione dell'Amministrazione viene determinato l'importo complessivo delle risorse da destinare a tale istituto nell'ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal contratto di lavoro in materia di progressioni economiche e dalle vigenti normative in materia. Le risorse destinate alle progressioni orizzontali devono offrire la possibilità di progressione ad un numero di dipendenti tale che, in rapporto a quelli complessivamente in servizio, siano garantiti i principi di pari opportunità previsti dalla normativa vigente.
4. Le selezioni vengono effettuate previa contrattazione, con riferimento ai contingenti di personale esistenti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o della posizione di accesso infracategoriale B3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL 21.5.2018.
7. Al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto, al momento del passaggio, è attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza. Per il personale proveniente per mobilità verranno utilizzate le schede riportanti la valutazione della performance individuale dell'Ente di provenienza rendendole, ove necessario, compatibili con il sistema di valutazione in essere.
8. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto.
9. In particolare in applicazione dell'art. 16 del CCNL del 21.5.2018, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
 - a) Risultanze valutazione performance individuale del triennio che precede l'anno di attivazione dell'istituto.

Prestazione individuale in relazione alle risultanze della performance individuale del triennio che precede la selezione. La valutazione è data dalla media del punteggio della valutazione della performance ottenuto nel triennio precedente la decorrenza della progressione; in caso di assenza di valutazione in una o più annualità del triennio precedente, si considerano, a ritroso nel tempo, se disponibili, le ultime tre annualità utili.

A parità di punteggio sarà data preferenza:

- a) Al dipendente con posizione economica inferiore;

Nell'ipotesi di ulteriore parità di punteggio sarà data preferenza:

- b) Al dipendente con più anzianità nella Posizione Economica in godimento.

10. Al finanziamento delle progressioni orizzontali, in applicazione dell'articolo 7, comma 3, lett. a), del CCNL 21.5.2018, è destinata la somma stanziata annualmente nel contratto decentrato.
11. La valutazione del personale, ai fini della progressione economica all'interno della categoria, è effettuata dai titolari di Posizione organizzativa riuniti in conferenza, per i dipendenti appartenenti alle categorie A, B, C e D e dal Presidente Nucleo di Valutazione, sentiti i componenti del Nucleo di Valutazione per i dipendenti titolari di Posizione Organizzativa.

12. La progressione economica superiore è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente. In caso di ulteriore parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, sarà preferito il candidato più anziano di età.
13. Una volta definite, le graduatorie sono approvate con determinazione del Responsabile Servizio gestione giuridica del personale, sulla base delle risorse disponibili per ogni categoria.

In sede di CCDI 2022 sono state previste nuove progressioni.

- f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

I risultati attesi sono quelli espressamente previsti nelle schede riportanti gli obiettivi gestionali approvati con deliberazione G.C. n. 62 in data 20.10.2022 e con deliberazione G.U. n. 16 in data 20.10.2022.

- g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Si ritengono sufficienti quelle contenute nelle precedenti lettere da a) a f)

Relazione tecnico-finanziaria

III.1 Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la contrattazione integrativa è stato costituito con determinazione R.s.f. n. ____/2022

III.1.1-Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: Nel prospetto che segue sono individuati specificatamente:

- Risorse storiche consolidate
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

	DESCRIZIONE	2016	2019	2020	2021	2022
	Risorse stabili					
DAL 2018 IMPOR TO UNICO CONSO LIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 16-18)	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) (ART. 67 C.1, 1° PERIODO, CCNL 2016-18)	63996,2	63966,92	63996,92	63996,92	63996,92
	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2)	7935,09	7935,09	7935,09	7935,09	7935,09
	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 C. 7) (CONFLUISCE STABILMENTE LO 0,20% M.S. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3° PER. CCNL 2016-18)					
	INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	3961,30	3961,30	3961,30	3961,30	3961,30
	INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	4601,71	4601,71	4601,71	4601,71	4601,71
	RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 (ART. 67 C. 2 Lett. d) CCNL 2016-18)					
	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)					
	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18	141,70	1050,12	812,52	744,24	744,24
	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. g) CCNL 2016-18) neutri gli incrementi successivi al 2016, perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario					
	INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. e) CCNL 2016-18) (*)					
	INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) (ART. 67 C.5 Lett. a) CCNL 2016-18)					
	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.2 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE)	10670,89	13537,65	14851,30	14851,30	14851,30
	EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite		2264,40	2264,40	2264,40	2264,40
	TOTALE RISORSE STABILI	91277,61	97347,19	98423,24	98354,96	98354,96

III.1.2 Sezione II - Risorse variabili

Risorse variabili soggette al limite	2016	2019	2020	2021	2022
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)					
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)					
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)					
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESSO. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)		342,88	0,00	0,00	0,00
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 2016-18)					
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA	7061,94	7061,94	7061,94	7.061,94	7.061,94
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)					
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) (4) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)					
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 19.04.2016 al 31.12.2017					
Totale Risorse variabili soggette al limite	7061,94	7404,82	7061,94	7061,94	7061,94
Risorse variabili NON soggette al limite					
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18)					
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO	5707,02	4653,67	6933,46	14723,64	12271,48
INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18) (*)					
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) ATTIVITA' SVOLTE PRIMA ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/16					
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018			10810,68	5529,58	4338,12
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)					
SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)					
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (7) (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)					
EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)					
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	5707,02	4653,67	17744,14	20253,22	16609,60
TOTALE RISORSE VARIABILI	12768,96	12058,49	24806,08	27315,16	23671,54

III.1.3-Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

	2016	2019	2020	2021	2022
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	7431,89	7431,89	7431,89	7431,89	7431,89
RIDUZIONE FONDO PER PERSONALE ATA	998,53	998,53	998,53	998,53	998,53
RIDUZIONE FONDO PER PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE	1003,54	1003,54	1003,54	1003,54	1003,54
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		3239,64	4210,41	4210,41	4210,41
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	88763,89	88763,89	88763,89	88763,89	88763,89

"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	118739,50	118739,50	118739,50	118739,50	118739,50
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI CON LA DIRIGENZA - DAL 2018					
TOTALE CON PO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	207503,39	207503,39	207503,39	207503,39	207503,39
DIFFERENZA RISPETTO AL 2016 (ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017) (ART. 67 C.7 CCNL 2016-18) (**)					
RECUP. FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001 - ART. 67 C.11 CCNL 2016-18)		7322,25	7322,25	7322,25	7322,25
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	213352,11	208149,33	221002,20	223443,00	219799,38
di cui:					
RISORSE DECENTRATE	94612,61	89409,83	104703,50	104703,50	101059,88

III.1.4-Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

Totale risorse decentrate stabili	98354,96
A detrarre riduzione strutturale f.do art. 9 comma 2 bis d.l. n. 78/2010 e s.m.i.	9433,96
Totale risorse decentrate stabili sottoposte a certificazione	88.921,00
Totale risorse decentrate variabili	23671,54
Totale risorse decentrate variabili sottoposte a certificazione	23671,54
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	4.210,41
RECUP. FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001 - ART. 67 C.11 CCNL 2016-18)	7.322,25
Totale fondo sottoposto a certificazione	101.059,88

III.1.5-Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Per progressioni anni precedenti	38.370,96
Per indennità di comparto a carico del fondo	9.126,24
Indennità personale educativo asili nido (ex art. 31 c.7 secondo periodo ccnl 14.09.2000)	2.930,40
Totale	50.427,60

NON PERTINENTE

III.2- Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1-Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

- Euro 38.370,96 per progressioni economiche orizzontali
- Euro 9.126,24 per indennità di comparto

- Euro 2.930,40 per indennità personale educativo

- Totale Euro 50.427,60

III.2.2-Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Istituto contrattuale	Euro
PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ART. 68 C. 2 LETT. J CCNL 2016-2018)	2.417,87
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett. c) e art. 70-bis CCNL 2016-18)	2.500,00
INDENNITA' DI TURNO 24 C. 1 CCNL 14.09.2000	6.000,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 68 C.2, Lett. e) E ART. 70- QUINQUIES CCNL 2016-18)	10.000,00
INDENNITA' DI FUNZIONE (ART. 56-SEXIES)	2.500,00
INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.2, Lett. E) E ART. 70 – QUINQUIES CCNL 2016-18)	2.000,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68 C.2 Lett. a) CCNL 2016-18)	0,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-18)	20.876,29
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E COMPENSI ISTAT (ART. 68 C.2 LETT. G), ART. 67 C. 3 LETT. C) E ART. 70 TER CCNL 2016-18)	4.338,12
TOTALE	50.632,28

III.2.3-Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

NESSUNA

III.2.4-Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1: **Euro 50.427,60**
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2: **Euro 50.632,28**
- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3: **Euro 0,00**
- Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo): **Euro 101.059,88**

III.2.5-Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Progressioni economiche orizzontali anni precedenti: Euro 38.370,96

Indennità di comparto: Euro 9.126,24

Indennità personale educativo: Euro 2.930,40

Totale generale Euro 50.427,60

III.2.6-Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

SI ATTESTA:

a) il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Si evince, infatti, dal quadro delle risorse stabili che, sia le progressioni economiche orizzontali e l'indennità di comparto a carico del fondo sono finanziate esclusivamente dalle risorse stabili del fondo.

b) il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, come risulta da quanto esplicitato nel modulo 2 sezione II.2 lettera d);

c) il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali), come risulta da quanto esplicitato nel modulo 2 sezione II.2 lettera e).

III.3-Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Modulo I - Costituzione del Fondo

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

	DESCRIZIONE	2016	2019	2020	2021	2022
	Risorse stabili					
DAL 2018 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 16-18)	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) (ART. 67 C.1, 1° PERIODO, CCNL 2016-18)	63996,2	63966,92	63996,92	63996,92	63996,92
	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2)	7935,09	7935,09	7935,09	7935,09	7935,09
	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 C. 7) (CONFLUISCE STABILMENTE LO 0,20% M.S. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3° PER. CCNL 2016-18)					
	INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	3961,30	3961,30	3961,30	3961,30	3961,30
	INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	4601,71	4601,71	4601,71	4601,71	4601,71
	RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 (ART. 67 C. 2 Lett. d) CCNL 2016-18)					
	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)					
	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18	141,70	1050,12	812,52	744,24	744,24
	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. g) CCNL 2016-18) neutri gli incrementi successivi al 2016, perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario					
	INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. e) CCNL 2016-18) (*)					
	INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) (ART. 67 C.5 Lett. a) CCNL 2016-18)					
	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.2 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE)	10670,89	13537,65	14851,30	14851,30	14851,30

	EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite		2264,40	2264,40	2264,40	2264,40
	TOTALE RISORSE STABILI	91277,61	97347,19	98423,24	98354,96	98354,96

Sezione II - Risorse variabili

Risorse variabili soggette al limite	2016	2019	2020	2021	2022
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)					
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)					
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)					
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)		342,88	0,00	0,00	0,00
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 2016-18)					
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA	7061,94	7061,94	7061,94	7.061,94	7.061,94
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)					
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) (4) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)					
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 19.04.2016 al 31.12.2017					
Totale Risorse variabili soggette al limite	7061,94	7404,82	7061,94	7061,94	7061,94
Risorse variabili NON soggette al limite					
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18)					
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO	5707,02	4653,67	6933,46	14723,64	12271,48
INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18) (*)					
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) ATTIVITA' SVOLTE PRIMA ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/16					
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018			10810,68	5529,58	4338,12
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)					
SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)					
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (7) (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)					
EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)					
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	5707,02	4653,67	17744,14	20253,22	16609,60
TOTALE RISORSE VARIABILI	12768,96	12058,49	24806,08	27315,16	23671,54

Decurtazioni del Fondo

	2016	2019	2020	2021	2022
RIDUZIONE FONDO PER PERSONALE ATA	998,53	998,53	998,53	998,53	998,53
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	7431,89	7431,89	7431,89	7431,89	7431,89
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		3239,64	4210,41	4210,41	4210,41
RIDUZIONE FONDO PER PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE	1003,54	1003,54	1003,54	1003,54	1003,54

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	88763,89	88763,89	88763,89	88763,89	88763,89	88763,89
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	118739,50	118739,50	118739,50	118739,50	118739,50	118739,50
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI CON LA DIRIGENZA - DAL 2018						
TOTALE CON PO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	207503,39	207503,39	207503,39	207503,39	207503,39	207503,39
DIFFERENZA RISPETTO AL 2016 (ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017) (ART. 67 C.7 CCNL 2016-18) (**)						
RECUP. FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001 - ART. 67 C.11 CCNL 2016-18)		7322,25	7322,25	7322,25	7322,25	7322,25
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	213352,11	208149,33	221002,20	223443,00	219799,38	
di cui:						
RISORSE DECENTRATE	94612,61	89409,83	102262,70	104.703,50	101.059,88	

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Si specifica che si è proceduto alla rideterminazione del fondo 2016 con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018. Per cui:

	Anno 2016	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Totale risorse decentrate sottoposte a certificazione	94.612,61	89.409,83	102.262,70	104.703,50	101.059,88

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

	Anno 2016	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Per progressioni effettuate anni precedenti	33.821,62	25.684,32	27.126,90	33.671,67	38.370,96
Per indennità di comparto a carico del fondo	12.534,68	10.553,70	8.758,88	8.758,88	9.126,24
Indennità personale educativo asili nido (ex art. 31 c.7 secondo periodo ccnl 14.09.2000)		3.842,24	3.842,24	3.842,24	2.930,40
Totale	46.356,30	40.060,26	39.728,02	46.272,79	50.427,60

41.905,24

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Anno 2016	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
per progressioni economiche orizzontali	33.821,62	25.684,32	27.126,90	33.671,67	38.370,96
per indennità di comparto	12.534,68	10.553,70	8.758,88	8.758,88	9.126,24
Per indennità educatrici		3.842,24	3.842,24	3.842,24	2.930,40
Totale	46.356,30	40.060,26	39.728,02	46.272,79	50.427,60

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

	Anno 2016	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Nuove progressioni economiche orizzontali	5000,00	6000,00	8000,00	4700,00	2417,87
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett.c) e art. 70-bis CCNL 2016-18)	15426,25	10107,02	2557,50	1996,50	2500,00
INDENNITÀ DI TURNO (ART. 68 C. 2, Lett. d) CCNL 2016-2018			6079,41	5904,72	6000,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 68 C.2, Lett. e) E ART. 70- QUINQUIES CCNL 2016-18)	8800,00	8200,00	9700,00	10000,00	10000,00
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E COMPENSI ISTAT (ART. 68 C.2 Lett.g), ART. 67 C.3 Lett.c) E art. 70-TER CCNL 2016-18)	0,00		10810,68	5529,58	4338,12
INDENNITÀ DI FUNZIONE (ART. 56-SEXIES)		2000,00	2000,00	2000,00	2500,00
INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.	16800,00	3200,00	0,00	2000,00	2000,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68 C.2 Lett. a) CCNL 2016-18)				2000,00	0,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-18)	19000,00	19840,55	21387,09	24299,91	20876,29
Totale	65026,25	49347,57	62534,68	58430,71	50632,28

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Anno 2021 – nessuna

Anno 2020 – nessuna

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

	Anno 2016	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1	46.356,30	40062,26	39728,02	46.254,79	50427,60
Totale destinazioni specificamente regolate	49.254,84	49347,57	62534,68	58430,71	50632,28

dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2					
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo)	94612,61	89409,83	102262,70	104703,50	101059,88

III.4-Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

La verifica del rispetto effettivo dei limiti di spesa del Fondo tra la fase programmatoria e quella di gestione contabile dello stesso è garantita:

- successivamente alla stipula del contratto decentrato il Segretario Comunale, responsabile del servizio gestione giuridica del personale, con propria determinazione, procede ad impegnare e liquidare la spesa relativa all'utilizzo del fondo, dettagliando per ciascun istituto economico, l'importo e le modalità di erogazione;
- il Responsabile del Servizio finanziario e tributi, effettuate le dovute verifiche, appone sulla determinazione di cui al punto precedente il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

III.4.2-Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

L'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm. e ii. che dispone "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

L'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Per effetto della normativa sopra richiamata:

- si è tenuto conto della riduzione permanente ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013;
- si è proceduto alla rideterminazione del fondo 2016 con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018;
- il fondo 2022 rispetta il limite dell'anno 2016 rideterminato, depurato delle voci non soggette al vincoli delle riduzioni/decurtazioni dando atto che:
 - questo ente per l'anno 2021 ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio;
 - nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa.
- Sul fondo 2021 non sono state realizzate economie da reimpiegare nel fondo 2022.
- Sul fondo 2022 si è provveduto al recupero fondi anni precedenti (ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001 - ART. 67 C.11 CCNL 2016-18)

III.4.3-Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

In sede di determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 169/2022 di costituzione del fondo 2022, il responsabile del Servizio finanziario e tributi, ai fini della coerenza con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2022, ha così riassunto la spesa a copertura delle diverse voci di destinazione del fondo oggetto di contrattazione: Euro 50.632,28 da imputare ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022.
E' fatto salvo quanto previsto dal principio contabile 5.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Castelnuovo Scrivia, 17.11.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Resp. Gestione Giuridica Personale
F.to Dott. Francesco MATARAZZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Claudio GUIDA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria



**Contratto Collettivo Integrativo
del personale non dirigente del Comune di Castelnuovo Scrivia
per l'annualità economica 2022**

[Handwritten signatures]

Il giorno sedici del mese di novembre dell'anno 2022 presso la sede del Comune di Castelnuovo Scrivia, a seguito degli incontri per la definizione del contratto collettivo integrativo del personale non dirigente del Comune di Castelnuovo Scrivia, applicabile anche al personale comandato o assunto presso l'Unione Bassa Valle Scrivia, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

- Dott. Francesco Matarazzo – Segretario Comunale – Responsabile della Gestione Giuridica del Personale, Presidente;
- Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scrivia e dell'Unione Bassa Valle Scrivia,
- Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scrivia e dell'Unione Bassa Valle Scrivia,
- Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizi Cimiteriali, SUAP e Catasto dell'UBVS

Delegazione di parte sindacale:

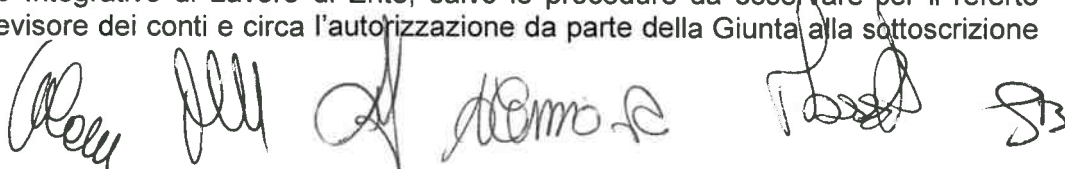
- **R.S.U** Torti Massimo, Cacciola Adelina
- **OO.SS.** – CISL FP (rappresentata da Stefano Brollo) – FP CGIL (rappresentante assente)

sottoscrivono l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per l'annualità economica 2022.

VISTI:

- il contratto collettivo integrativo stipulato relativo all'anno 2019 - autorizzato con deliberazione G.C. n.50 del 11.12.2019 esecutiva;
- il contratto collettivo integrativo stipulato relativo all'anno 2020 - autorizzato con deliberazione G.C. n. 59 del 29.12.2020 esecutiva;
- il CCNL stipulato in data 14.09.2000 (Code Contrattuali);
- il CCNL 22.1.2004, relativo al quinquennio 2002/2005;
- il CCNL del 9 maggio 2006, relativo al biennio economico 2004-2005;
- il CCNL dell'11 aprile 2008, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007;
- il CCNL del 31 luglio 2009, relativo al biennio economico 2008/2009;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e s.m.i.;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018 (da ora solo CCNL);
- per il Comune di Castelnuovo Scrivia:
 - la deliberazione della G.C. n. 45 in data 11.07.2022, di approvazione del nuovo sistema di valutazione della performance dell'Ente;
 - la deliberazione della G.C. n. 62 del 20/10/2022, con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2022;
 - la deliberazione della G.C. n. 63 del 20/10/2022, con la quale è stato approvato il PIAO 2022/2024;
- per L'Unione Bassa Valle Scrivia:
 - la deliberazione G.U. n.12 in data 27.07.2022 con la quale è stato approvato il nuovo sistema di valutazione della performance dell'Ente;
 - la deliberazione della G.U. n. 16 del 20/10/2022, con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2022;
 - la deliberazione G.U. n. 17 del 20/10/2022 con la quale è stato approvato il PIAO 2022/2024;
- la DGC n. 65 del 09.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Nomina Delegazione Trattante di Parte Pubblica ed indirizzi alla Delegazione relativamente agli istituti di contrattazione del CCI 2022";

TUTTO ciò premesso, le parti danno atto di aver raggiunto l'intesa di integrare ed aggiornare il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro di Ente, salvo le procedure da osservare per il referto propedeutico del revisore dei conti e circa l'autorizzazione da parte della Giunta alla sottoscrizione



del presente atto, contenente le clausole di diritto privato, convenute in applicazione degli artt.7 e 8 del CCNL e che si riportano di seguito.

Articolo 1

Composizione della delegazione trattante

La delegazione trattante, costituita ai sensi del Titolo II del vigente C.C.N.L., è così composta:

- per la parte pubblica (nominati in forza di DGC n.65 del 09.11.2022):

Dott. Francesco Matarazzo – Segretario Comunale – Responsabile della Gestione Giuridica del Personale, Presidente;

Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scrivia e dell'Unione Bassa Valle Scrivia,

Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scrivia e dell'Unione Bassa Valle Scrivia,

Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizio SUAP, cimiteriali e catasto dell'UBVS;

- per la parte sindacale:

RSU

OO.SS. Territoriali

Articolo 2

Procedura per la sottoscrizione

1. Il presente contratto collettivo integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:

-sia firmato dalla delegazione sindacale;

-sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte dell'Organo Comunale competente, relazione del Responsabile servizio finanziario e acquisito il parere del Revisore dei Conti.

2. Successivamente il contratto sarà trasmesso all'ARAN mediante la "Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi" ed, entro il 31 maggio di ciascun anno, verranno fornite le informazioni richieste dall'art.67, c.8 e ss. del d.l. 112/08, come convertito dalla L.133/2008, alla Corte dei Conti previa certificazione dell'organo di revisione e le stesse verranno pubblicate sul sito web istituzionale.

3. In tale quadro gli articoli successivi costituiscono valore di pre-contratto tra le parti, unitamente a tutti gli allegati connessi, dal momento della sigla sulla parte concordata.

4. Le clausole del CCI hanno pertanto efficacia dal momento della sottoscrizione, salvo che espressamente lo stesso CCI o il CCNL o la legge ne determinino una decorrenza diversa.

Articolo 3

Vigenza del contratto

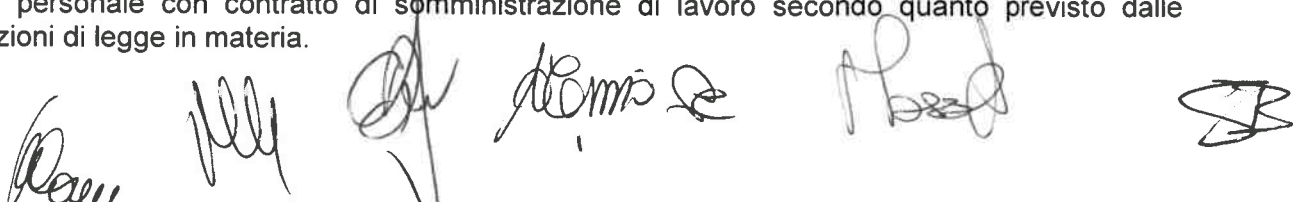
1. Il presente contratto per la parte economica è valido per l'anno 2022, al fine di assicurare un allineamento tra il prossimo CCI ed il CCNL 2019/2021 secondo quanto precisato nel successivo art. 19.

2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge riguardanti tutti o specifici punti del presente accordo.

Articolo 4

Ambito di applicazione

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Castelnuovo Scrivia con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato in tutto o in parte o distaccato o assunto presso l'Unione Bassa Valle Scrivia, nonché personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.



Articolo 5

Costituzione del fondo risorse decentrate

1. Il fondo di cui all'art 67 del CCNL ammonta per l'**Anno 2022 a € 101.059,88**, secondo il prospetto allegato "A", parte essenziale ed integrante del presente contratto.
2. Le parti danno atto della vigenza dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa contenuti nel Sistema di Valutazione Permanente della Performance.

Articolo 6

Utilizzo del fondo risorse decentrate

1. Le risorse complessivamente definite per il 2022, ammontanti complessivamente nell'importo di cui al precedente articolo, sono ripartite, tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente CCI, come indicato nell'allegato B).
2. Le indennità previste dal presente CCI sostituiscono integralmente quanto previsto dai precedenti contratti.
3. Le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di tredicesima, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.
4. Quanto residua dopo il riparto di cui ai precedenti commi salvo congruagli a consuntivo, è destinato ai premi correlati alla performance.
5. Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte stabile confluiscono **nel fondo dell'anno successivo**.
6. Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte variabile costituiscono economie di bilancio.
7. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso), costituiscono anche essi economie di bilancio.
8. I valori relativi alla indennità di condizioni di lavoro e alla indennità di servizio esterno sono indicati nel presente contratto sotto forma di stima. Laddove a consuntivo gli stessi risultassero superiori le risorse necessarie saranno attinte dalla quota di fondo assegnata alla performance, comunque nel rispetto dell'art. 68 comma 3 del CCNL 21.5.2018.

Articolo 7

Fondo per la corresponsione incrementi retributivi connessi alla progressione economica orizzontale (art.68, c.2, lett.j)

1. Il fondo PEO per le progressioni economiche già acquisite sino al 31.12.2021 è pari ad € **38.370,96**. Per l'anno 2022, viene previsto quale stanziamento da destinarsi a nuove progressioni economiche orizzontali l'importo massimo di euro **2.417,87** (con il limite numerico del 50% degli aventi diritto).
2. I criteri per la definizione delle procedure di attribuzione della P.E.O. (art.7 lett. c) del CCNL), sono definite nell'allegato "C" del CCI 2020.
3. Per le PEO che avranno decorrenza dal 1/1/2022:
 - il 100,00% delle risorse sarà destinato ai dipendenti appartenenti alla posizione economica della categoria D).
4. Le eventuali economie realizzate andranno ad incrementare le risorse destinate alla performance di cui al successivo art. 15.

Articolo 8

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2016/2018)

1. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità per particolari condizioni di lavoro, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, sono quantificate nella misura di euro **2.500,00**.
2. A tal fine vengono individuate le seguenti categorie aventi diritto all'attribuzione di tale indennità:



- **Educatrici asilo nido** Si fa presente che con riferimento a tale figura professionale la suddetta indennità va a sommarsi alla INDENNITÀ PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (ex art. 31 c.7, secondo periodo, CCNL 14.09.2000) gravante sul fondo ex art. 68 c.1 CCNL 2016-18 per euro 2.930,40.

- **Personale operaio Servizio Tecnico Manutentivo / Cimitero**

3. In relazione ai criteri di attribuzione si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 8 del CCI 2020.

Articolo 9

Indennità di Turnazione (art.23 CCNL 2016/18):

1. L'indennità viene determinata nella misura di **€ 6.000,00**.

2. In relazione ai criteri di attribuzione si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 9 del CCI 2020.

Articolo 10

Indennità di comparto: (art.33 CCNL 22/01/2004 e s.m.)

1. L'importo è determinato per l'anno 2022 nella misura di **€ 9.126,24**.

Articolo 11

Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2016/2018)

1. L'indennità viene determinata nella misura di **€ 10.000,00**.

2. In relazione ai criteri di attribuzione si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 11 del CCI 2020, con modifica dei commi 3 e 4 secondo le seguenti previsioni:

- Responsabilità di Procedimento per attività rilevanti e strategiche:

a) Responsabilità procedimenti servizi tecnici/manutentivi e gestione patrimonio

b) Responsabilità Procedimenti demografici/elettorali

c) Responsabilità Coordinamento asilo nido

d) Responsabilità Funzioni di Ufficiale stato civile ed anagrafe

e) Responsabilità Gestione servizio illuminazione votiva

f) Responsabilità Gestione vendita buoni e riscossione quote servizi

4. I compensi, quantificati individualmente in

- € 2.000,00/anno posizioni lett. a), c), d), e), f)

- € 1.700,00/anno posizione lett. b)

- € 300,00/anno (posizione d) ex art.70-quinquies c.2 lett.a) del CCNL)

vengono accordati previa individuazione del responsabile ed acquisizione al termine dell'esercizio di idonea attestazione di effettivo svolgimento dei compiti assegnati redatta da parte del rispettivo Responsabile di Servizio, con valutazione secondo quanto previsto dal nuovo sistema di valutazione della performance.

Articolo 12

Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2016/2018)

1. Al finanziamento dell'indennità di servizio esterno del personale appartenente alla polizia locale è destinata, la somma di Euro **2.000,00**.

2. In relazione ai criteri di attribuzione si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 12 del CCI 2020.

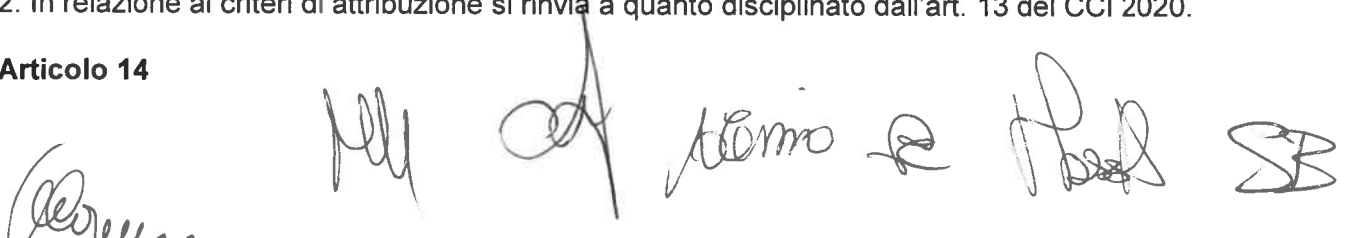
Articolo 13

Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2016/2018)

1. Al finanziamento dell'indennità di funzione del personale appartenente alla polizia locale prevista dall'art. 56 sexies del CCNL 21.5.2018 è destinata, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a), dello stesso CCNL la somma di euro **2.500,00** per il 2022.

2. In relazione ai criteri di attribuzione si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 13 del CCI 2020.

Articolo 14



Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (art. 67 c.3 lett. c) ed h) CCNL 2016/2018)

1. Al finanziamento degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21.5.2018, è destinata la somma di euro **4.338,12**;
2. In relazione ai criteri di attribuzione si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 14 del CCI 2020.
3. Per l'anno 2022 in particolare le risorse destinate alla corresponsione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge che si ritiene di dover preventivamente finanziare con il presente CCDI sono le seguenti:
 - a) le risorse destinate all'attuazione all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'anno 2021 ammontano ad un totale di € 4.338,12;
 - b) le risorse destinate a compensare l'attività di rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT per l'anno corrente ammontano a un totale di € 0,00;
 - c) le risorse destinate all'attuazione dell'art. 32, comma 40, della legge 326/03 (attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria) per l'anno corrente ammontano ad un totale di € 0,00.
4. Ai sensi dell'art.67 c.3 lett. h) e c.4, previa verifica della capacità di spesa, si dà atto dell'integrazione facoltativa del Fondo con l'importo di € **7.061,94** corrispondente all'1,2% del MS anno 1997.
5. Ai sensi dell'art. 7, lett. j) del CCNL 21.05.2018 per la determinazione dei criteri di correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, c.1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa viene stabilito, salvo revisione/integrazione dei criteri nel prossimo CCI, che, stante le ridotte dimensioni dell'Ente e le risorse disponibili, i titolari di Posizione organizzativa partecipino alla corresponsione dei compensi di cui al presente articolo, ove stanziati ed erogati.

Articolo 15

Premi correlati alla performance (art. 68 comma 2 lett. a e b CCNL 2016/2018)

1. Le risorse correlate alla performance sono determinate a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l'anno di competenza). Le risorse destinate ai premi correlati alla performance rappresentano ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli del fondo per il salario accessorio.
2. In tal senso quanto residua delle risorse disponibili per l'anno 2022 e pari ad Euro **20.876,29** (salvo incremento da economie di cui al precedente art. 7 comma 4) è destinato ai premi correlati alla performance, secondo quanto previsto dall'art. 68 comma 2 lett. a e b CCNL 2016/2018.
3. Per l'anno 2022 le risorse destinate alla **Performance organizzativa** (CCNL art.68 c.2 lett.a) ammontano ad € **0**
4. Le risorse previste per la **Performance individuale** (CCNL art.68 c.2 lett.b) ammontano complessivamente ad € **20.876,29** e sono ripartite:
 - a) per Euro 2.000,00 al Progetto servizio integrativo estivo asilo nido di cui alla scheda obiettivi n. 2 Servizi Sociali del Piano della performance 2022 dell'UBVS;
 - b) per Euro 18.876,29 sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi del vigente Sistema di Valutazione della Performance e del Piano della Performance 2022 dei due Enti.
5. I compensi destinati ad incentivare la Performance potranno essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel Piano della Performance.
6. A seguito della revisione del sistema di valutazione della performance di questo ente, previo confronto con i soggetti sindacali, è attribuita - in applicazione di quanto previsto dall'art. 68 del CCNL 2016/2018, secondo i criteri di cui al presente articolo ed a valere sulle risorse destinate ai premi di performance individuale ai sensi del precedente comma 4 lett. b) una maggiorazione pari al 30% del valore medio dei premi individuali, a n. 5 unità di personale con valutazioni/e più elevata/e. Si precisa che a parità di punteggio saranno seguiti i seguenti criteri di priorità nell'attribuzione della maggiorazione che saranno applicati progressivamente (in caso di permanenza della parità) secondo il seguente ordine:



- Esclusione di chi l'ha percepita l'anno precedente (a partire dal secondo anno di applicazione del sistema);
- Attribuzione alla categoria inferiore;
- Attribuzione alla posizione economica inferiore;
- Anzianità nella posizione economica.
- Anzianità di servizio.

7. I criteri di valutazione della produttività legata alla performance sono indicati nel *Sistema di valutazione della Performance* approvato dal Comune di Castelnuovo Scrivia e dall'UBVS.

Articolo 16

Utilizzo risparmi fondo P.O.

1. Le economie del Fondo Posizioni Organizzative per l'anno 2022, derivanti dal nuovo assetto organizzativo dell'Ente vengono destinate, nel limite di euro 5.400,00, alla retribuzione di risultato da suddividere come segue:

il 58,33% circa al Responsabile del Servizio Finanziario;

il 41,67% circa al Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Articolo 17

Monitoraggio e verifiche

1. Al fine di approfondire e monitorare la situazione di specifiche problematiche inerenti all'attività dell'Ente in relazione all'applicazione del presente contratto decentrato si costituisce la seguente commissione bilaterale composta in modo paritetico dall'amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che potrà essere convocata da una delle parti:

- Per l'Amministrazione: Sindaco – Assessore competente - Segretario Comunale – Responsabile Servizio Finanziario;
- Per le organizzazioni sindacali: RSU e rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Articolo 18

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente contratto si fa riferimento ai precedenti CCI stipulati tra le parti nonché ai CCNL di comparto ed alle vigenti norme statali in materia.

Articolo 19

Clausole programmatiche e finali

1. Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che il CCNL 2019/2021 è stato sottoscritto in data 16.11.2022 e preso atto delle tempistiche e procedure previste per la contrattazione collettiva integrativa, le parti hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCI, quale contratto ponte teso a garantire la continuità di erogazione ai lavoratori dei diversi istituti del salario accessorio, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2022-2024, potrà realizzare il pieno allineamento con il CCNL Funzioni Locali 2019/2021.

Letto e sottoscritto in Castelnuovo Scrivia li 16.11.2022

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

DOT. FRANCESCO MATARAZZO – SEGRETARIO COMUNALE - PRESIDENTE



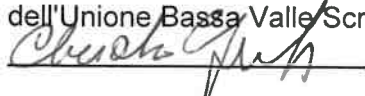




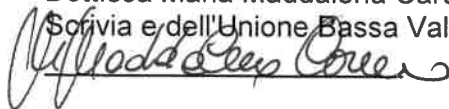


SB

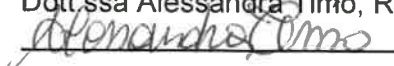
Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scrivia e dell'Unione Bassa Valle Scrivia,



Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scrivia e dell'Unione Bassa Valle Scrivia,



Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizi Cimiteriali, SUAP e Catasto dell'UBVS

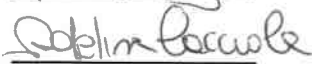


Per la RSU:

Torti Massimo



Cacciola Adelina



Per le OO.SS. TERRITORIALI

STEFANO BROLLO – FPS-CISL

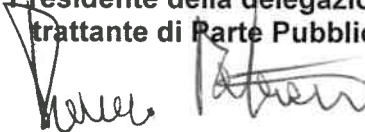


In esecuzione della delibera G.C. n. 68 del 24/11/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, l'ipotesi di accordo viene di seguito sottoscritta in data 13/12/2022 dal Presidente della Delegazione di Parte Pubblica.

Castelnuovo Scrivia li 13/12/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Presidente della delegazione
trattante di Parte Pubblica





UTILIZZO RISORSE DECENTRATE CON CCNL 2016-2018 ⁽¹⁾ ALLEGATO B)

DESCRIZIONE		2022
DA PARTE STABILE	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	38370,96
	PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ART. 68 C.2 Lett. j) CCNL 2016-18)	2417,87
	INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	9126,24
	INDENNITÀ PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (ART. 31 C.7, SECONDO PERIODO, CCNL 14.09.2000) (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	2930,40
	INDENNITÀ EX VIII QF NON TITOLARE PO (ART. 37 C.4 CCNL 06.07.1995) (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	
	TOTALE RISORE UTILIZZATE DA PARTE STABILE	52845,47
	PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68 C.2 Lett. a) CCNL 2016-18)	0,00
	PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-18) ALMENO 30% DELLE RISORSE EX ART. 67 C.3, CON APPLICAZIONE DIFFERENZIAZIONE DI CUI ALL'ART. 69 (MAGGIORAZIONE PER LE VALUTAZIONE PIU' ELEVATE NON INFERIORE AL 30% MEDIA)	20876,29
	INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett.c) e art. 70-bis CCNL 2016-18)	2500,00
	INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ E COMPENSI 24 C.1 CCNL 14.09.2000 (ART. 68 C.2, Lett. d) CCNL 2016-18)	6000,00
PARTE PREVALENTE RISORSE ART. 67 C.3, CON ESCLUSIONE RISORSE PER SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE E PER MESSI NOTIFICATORI	COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 68 C.2, Lett. e) E ART. 70- QUINQUES CCNL 2016-18)	10000,00
	INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 68, C. 2, Lett. h) E ART. 56-QUATER CCNL 2016-18)	2000,00
	INDENNITÀ DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.2, Lett. h) E ART. 56-SEXIES CCNL 2016-18)	2500,00
	TOTALE RISORSE UTILIZZATE PER LE FINALITÀ DELL'ART. 68, C. 2 LETT. A, B, C, D, E, F	43876,29
	COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E COMPENSI ISTAT (ART. 68 C.2 Lett.g), ART. 67 C.3 Lett.c) E art. 70-TER CCNL 2016-18)	4338,12

Handwritten signatures and initials:
1. A signature that appears to be "M. De Luca".
2. The word "Stabile" written in cursive.
3. The word "Basta" written in cursive.
4. The letters "SB" written in cursive.

COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.09.2000) (ART. 68 C.2 Lett.h) E ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)	
TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA FONDO RISORSE DECENTRATE	101059,88
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	118738,75
TOTALE FINALE	219798,63

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

RISORSE ART. 67 COMMA 3 DA DESTINARSI ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 68 COMMA 3	ANNO
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18)	
a) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)	
b) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K), ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (7) (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)	
d) IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)	
e) ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO ACC. A CONSUNTIVO - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO	12271,48
h) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA	7061,94
i) NUOVI SERVIZI E RIORG. SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART. 15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.3 Lett.i) e C.5 Lett.b) CCNL 2016-18)	
j) EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)	
k) INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18)	
L) INCREMENTO ART. 15 C.7 CCNL 2016-18 PER RIDUZIONE FONDO PO (ARAN CFL 38)	







TOTALE	19333,42
--------	----------

LA PARTE PREVALENTE DELLE RISPORSE DI CUI SOPRA E' DESTINATA ALLE SEGUENTI FINALITA':

70% AI TRATTAMENTI ECONOMICI SOTTO INDICATI (ART. 68 COMMA 2)	
a) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68 C.2 Lett. a) CCNL 2016-18)	
c) INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett.c) e art. 70-bis CCNL 2016-18)	2500,00
cc) INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 56-QUINQUES CCNL 2016-18)	2000,00
d) INDENNITA' TURNO, REPERIBILITA' E COMPENSI 24 C. 1 CCNL 14.09.2000 (ART. 68 C.2, Lett. d) CCNL 2016-18)	
e) COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 68 C.2, Lett. e) E ART. 70- QUINQUES CCNL 2016-18)	6533,40
f) INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.2, Lett. f) E ART. 56-SEXIES CCNL 2016-18)	2500,00
TOTALE	13533,40

30% ALLA FINALITA' SOTTO INDICATA (ART. 68 COMMA 2)	
b) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-18)	18876,29






MECCANISMO DI CALCOLO RELATIVO ALL'ART. 69 (MAGGIORAZIONE DEL PREMIO, AD UNA LIMITATA QUOTA DI PERSONALE, IN MISURA NON INFERIORE AL 30% DEL VALORE MEDIO PRO-CAPITE DEI PREMI ATTRIBUITI AL PERSONALE VALUTATO POSITIVAMENTE)		
a) Numero complessivo dipendenti valutabili		15
b) media individuale dei compensi attribuibili ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b) (performance Individuale): somma a disposizione/n. dipendenti		1258,42
c) numero dei dipendenti cui può essere attribuita la maggiorazione (% da definire in contrattazione)		5
d) valore maggiorazione 30% della media individuale (30%b)		377,53
e) valore maggiorazione 30% della media individuale moltiplicata per n. dipendenti potenzialmente interessati dalla maggiorazione stessa (d*c): somma per maggiorazione		1887,63
f) somma a disposizione per valutazione perf. individuale di tutti i dipendenti (somma iniziale - e)		16988,66
valore dipendenti senza maggiorazione		1132,58
valori dipendenti con maggiorazione		1510,10







COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PARERE SU CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNUALITA' ECONOMICA 2022.

VERBALE DEL 22/11/2022

IL REVISORE DEI CONTI

(nominato ai sensi della deliberazione C.C. n. 25 in data 28.12.2021)

Visti:

- gli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e loro modificazioni e integrazioni;
- la vigente disciplina contrattuale per il comparto Regioni e Autonomie locali e, nella fattispecie, ed in particolare l'art. 67 del CCNL 21.05.2018;
- il vigente quadro normativo in materia di contenimento del trattamento economico accessorio per il personale delle Amministrazioni pubbliche e, nello specifico, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 e s.m. e dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nonché le relative indicazioni interpretative fornite dai competenti soggetti istituzionali;
- l'art. 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il quale prevede che la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

tenuto conto del ruolo e della responsabilità previsti dalla legge in capo al Revisore riguardo al controllo sulla contrattazione integrativa, come ben precisati dall'Aran al punto "8. *Verifica della compatibilità degli oneri finanziari*", del documento del marzo 2013, concernente "La procedura della contrattazione decentrata integrativa" per il Comparto Regioni e Autonomie locali;

acquisita l'ipotesi di Contratto decentrato integrativo annualità economica 2022 sottoscritta in data 15.11.2022, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa (predisposte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n.165/2001, secondo gli schemi definiti dalla Circolare dello Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012

valutato che:

- è stata effettuata la verifica in ordine alla corretta costituzione delle risorse decentrate e al legittimo utilizzo delle stesse, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo le indicazioni applicative fornite dalla Circolare 8 agosto 2014, sottoscritta congiuntamente dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- è stato correttamente applicato il disposto dell'articolo 23, c. 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: *"2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018, dando atto che in particolare è fatto salvo il limite iniziale 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

valutato, altresì, con riguardo alle risorse decentrate a natura variabile, che questo ente:

- ha rispettato l'equilibrio di bilancio per l'anno 2021 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, l'equilibrio di bilancio sarà rispettato per l'anno 2022;
- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- sono previste economie dal fondo straordinario ex art. 67 comma 3 lett. e) del CCNL 2016/2018;
- non sono previste economie fondo anno precedente ex art. 68 comma 1 ultimo periodo del CCNL 2016/2018;

verificato, inoltre, che:

- con deliberazione G.C. n. 28 in data 21.04.2022 è stato approvato il PEG 2022/2024, contenente il Piano dettagliato degli obiettivi il quale coincide con Il "piano della performance" di cui al D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dall'art. 169 comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000. Il Piano della performance 2022 è stato recepito nel PIAO approvato con deliberazione G.C. n. 62 in data 20.10.2022;
- l'ammontare delle risorse decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ai sensi dell'articolo 67, c. 1 e 2 del CCNL 2016-2018, è compatibile con gli impieghi relativi agli istituti contrattuali che devono essere necessariamente finanziati con tali risorse stabili;
- la destinazione e l'utilizzo delle risorse decentrate previsti dall'ipotesi di Contratto decentrato integrativo, sono rispettose delle vigenti disposizioni contrattuali e legislative, secondo le linee interpretative fornite dall'Aran e dagli altri competenti soggetti istituzionali;

verificato, infine, che gli oneri previsti dall'ipotesi di Contratto decentrato integrativo sono compatibili con vincoli di bilancio dell'Ente, trovando specifica copertura sugli appositi capitoli del bilancio finanziario 2022/2024 anno 2022;
tutto ciò premesso,

CERTIFICA POSITIVAMENTE

i contenuti dell'ipotesi di Contratto decentrato integrativo sottoscritta in data 16.11.2022, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa predisposta dal Segretario Comunale, Responsabile del servizio gestione giuridica del personale e dal Responsabile del servizio finanziario, responsabile della gestione economica del personale.

Castelnuovo Scrivia, li 22 Novembre 2022

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Marinella Maschio



ORIGINALE



COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria



SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 169
DEL 14.11.2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art.6 bis legge 241/90 : " Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- art.6 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";
- art. 7 D.P.R. 62/2013: " Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";
- Il D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento del comune di Castelnuovo vigente;

ATTESO CHE il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 5 in data 30.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2022-2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 30.03.2022 e s.m.i. è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- con delibera di Giunta Comunale n. 28 in data 21.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;
- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”;

CONSIDERATO CHE la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO da ultimo il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2019/2021, approvato con Deliberazione G.C. n. 49 del 22.12.2021 e sottoscritto dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica in data 29.12.2020;

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.M. attuativo del 17/03/2020 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018, dando atto che ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale del fondo 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, tenuto conto che non vi è stata variazione del numero di personale in aumento rispetto al 31.12.2018;

CONSIDERATO CHE le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO CHE il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;

DATO ATTO CHE si è proceduto alla rideterminazione del fondo 2016 con l'incremento della parte stabile di cui all'art. 67 comma 1 terzo periodo CCNL 2016/2018 (art. 32 comma 7 CCNL 22.01.2004) come da parere ARAN 14139 del 25.07.2018 e con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018;

CONSIDERATO CHE il fondo dell'anno 2016 così come rideterminato è pari a complessivi € 94.612,61 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse è di € 88.763,89;

RIASSUNTO il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2022 nel prospetto allegato al presente atto (ALL. A);

PRESO ATTO CHE la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme sopracitate;

CONSIDERATO CHE il Comune:

- ha rispettato l'equilibrio di bilancio per l'anno 2021 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, l'equilibrio di bilancio sarà rispettato per l'anno 2022;
- nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

DATO ATTO CHE:

- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo, salvo l'incremento di Euro 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2015 ex art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL 2016/2018 pari ad Euro 2.264,40;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2022:
 - a) sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016);
 - b) non sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi co-munali;
 - c) sono state inserite economie dal fondo straordinario ex art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 2016/2018;

RILEVATO CHE l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

TENUTO CONTO CHE il Fondo per le risorse decentrate 2022, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;

DATO ATTO CHE prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari ad € 101.059,88 come da prospetto "Costituzione Risorse De-centrate con CCNL 2016-2018 ANNO 2022", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

EVIDENZIATO CHE non sussistono economie dell'anno 2021 da riportare sul 2022;

RICHIAMATA la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICORDATO CHE l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

RAVVISATA la propria competenza in qualità di Responsabile del servizio finanziario e Responsabile del servizio gestione economica del personale, ai sensi del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5° DLgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A);
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 relativi alla spesa del personale, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2023, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 5) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 6) Di procedere all'impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili e disponibili in sede di contrattazione decentrate e quantificate nella misura di Euro 50.632,28 per l'anno 2022, da imputare al 10120105 art. 1 del bilancio finanziario 2021/2023 anno 2022, salvo quanto previsto dal principio contabile 5.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- 7) Di dare atto che il Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa ammontano ad Euro 50.427,60 e finanziano: per Euro 38.370,96 per progressioni economiche anni precedenti, per Euro 9.126,24 per indennità di comparto a carico del fondo, per euro 2.930,40 indennità personale educativo;
- 8) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 9) Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscivita.al.it per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione”

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DEL 08/11/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). PARERE.

IL REVISORE DEI CONTI

Visti:

- gli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e loro modificazioni e integrazioni;
- la vigente disciplina contrattuale per il comparto Regioni e Autonomie locali e, nella fattispecie, ed in particolare l'art. 67 del CCNL 21.05.2018;
- il vigente quadro normativo in materia di contenimento del trattamento economico accessorio per il personale della Amministrazioni pubbliche e, nello specifico, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 e s.m. e dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nonché le relative indicazioni interpretative fornite dai competenti soggetti istituzionali;

acquisito schema atto di formale costituzione delle risorse decentrate nelle more della sottoscrizione del Contratto integrativo, ai sensi di quanto previsto dell'allegato 4/2 punto 5.2 d.lgs. 118/2011 e s.m

dato atto che l'ente ha proceduto alla rideterminazione del fondo 2016 con l'incremento della parte stabile di cui all'art. 67 comma 1 terzo periodo CCNL 2016/2018 (art. 32 comma 7 CCNL 22.01.2004) come da parere ARAN 14139 del 25.07.2018 e con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018;

valutato che:

- è stata effettuata la verifica in ordine alla corretta costituzione del fondo risorse decentrate e al legittimo utilizzo delle stesse, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, (art. 67 comma 11 CCNL 21.05.2018) secondo le indicazioni applicative fornite dalla Circolare 8 agosto 2014, sottoscritta congiuntamente dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- è stato correttamente applicato il disposto dell'articolo 23, c. 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: *"2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*

Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilit  interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017   adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonch  delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018, dando atto che in particolare   fatto salvo il limite del fondo 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

valutato, altres , con riguardo alle risorse decentrate a natura variabile, che questo ente:

- ha rispettato l'equilibrio di bilancio per l'anno 2021 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, l'equilibrio di bilancio sar  rispettato per l'anno 2022;
- nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- sono previste economie dal fondo straordinario ex art. 67 comma 3 lett. e) del CCNL 2016/2018;

verificato, infine, che gli oneri previsti sono compatibili con vincoli di bilancio dell'Ente, trovando specifica copertura nel bilancio finanziario 2022/2024, anno 2022;

tutto ci  premesso

CERTIFICA

la costituzione delle risorse decentrate nelle more della sottoscrizione del Contratto integrativo, ai sensi di quanto previsto dell'allegato 4/2 punto 5.2 d.lgs. 118/2011 e s.m., come da schema di provvedimento trasmesso, precisando, comunque, che prima della sottoscrizione definitiva del suddetto Contratto integrativo, la relativa ipotesi di accordo dovr  essere nuovamente sottoposta al controllo dello scrivente Revisore.

Castelnuovo Scrivia, li 08 Novembre 2022

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Marinella Maschio

